

INFORMAZIONI GENERALI PER LE RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA A FAVORE DI CUSTODI

(D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)

Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale, spetta una indennità per la custodia e conservazione. L'indennità per la custodia è determinata sulla base delle tariffe contenute nel [Decreto Ministero della Giustizia n° 265 del 2/9/2006.](#)

Le istanze di liquidazione dovranno essere trasmesse esclusivamente via web, attraverso la procedura "Liquidazioni Spese di Giustizia" raggiungibile tramite il sito istituzionale del Ministero della Giustizia oppure <https://lsg.giustizia.it/>.

All'istanza dovranno essere allegati:

- Richiesta di liquidazione;
- Verbale di sequestro;
- Decreto di restituzione con verbale di notifica;
- Documentazione attestante la riconsegna all'avente diritto o la distruzione delle cose sequestrate;
- Fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale del richiedente.

La richiesta di liquidazione deve comprendere obbligatoriamente:

- I dati anagrafici, fiscali e di pagamento del richiedente nonché i recapiti telefonici e telematici;
- Il numero del procedimento penale e il Magistrato assegnatario;
- Il riferimento al bene oggetto di custodia e al periodo da liquidare;
- Il compenso previsto;
- Il dettaglio delle spese autorizzate e sostenute.